



Ministero dell'istruzione e del merito
Comitato Nazionale per l'apprendimento pratico della Musica
per tutti gli studenti

EMENDAMENTI E CONSIDERAZIONI

SULLA PROPOSTA DI LEGGE 2392 d'iniziativa della deputata GRIPPO

Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili

Articolo 1 Al fine di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per introdurre l'insegnamento dell'educazione musicale, in via sperimentale e limitatamente ad alcune istituzioni scolastiche, a decorrere dal primo anno scolastico utile successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, come insegnamento negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi	Proponiamo di aggiungere dopo la parola “sociale” le parole “e scolastica” in quanto è stato dimostrato che la musica potenzia l'apprendimento e la partecipazione nelle aule scolastiche e rappresenta un mezzo per valorizzare le differenze e per rimuovere gli ostacoli culturali ed organizzativi in presenza di allievi con bisogni educativi speciali derivanti da disabilità disturbi evolutivi specifici e svantaggio socio, economici, linguistici e culturali. L'incipit della Legge non sembra tener conto che nella scuola italiana la musica è una disciplina obbligatoria nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nel Liceo musicale, con un suo specifico ordinamento. Va chiarito il merito del discorso, sottolineando che non si può parlare di INTRODUZIONE della musica a scuola ma di inserire la musica con
--	--

	personale specializzato nella primaria e di inserirla nella scuola secondaria di secondo grado e quindi di : • valorizzare l'esperienza musicale nei nidi (non si chiamano più asili), • potenziarla attraverso il supporto di esperti oppure attraverso una maggiore formazione delle e dei docenti che già operano nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria • inserirla nelle scuole secondarie di II grado diverse dal Liceo musicale.
Articolo 1 a) prevedere almeno 33 ore di lezione annuali di educazione musicale	La previsione oraria ci trova d'accordo ma soprattutto nel nido e nella scuola dell'infanzia, l'attività sonoro-musicale deve far parte della vita educativa delle bambine e dei bambini. Per cui, è necessario specificare che educatrici/educatori e insegnanti valorizzino ogni giorno dei momenti specificamente dedicati. L'efficacia di una pratica distribuita giornalmente sullo sviluppo dei pre-requisiti di letto-scrittura è stata anche verificata da una ricerca italiana sulla scuola dell'infanzia svolta nel Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università Roma Tre.
Articolo 1 b) prevedere che i contenuti dei programmi di insegnamento dell'educazione musicale e gli obiettivi specifici di apprendimento della disciplina per i differenti percorsi di studio siano elaborati da un'apposita commissione tecnica nominata dal Ministero dell'istruzione e del merito, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, comunque assicurando	Proponiamo di aggiungere dopo quello del CNAM anche il Parere CUN (Consiglio universitario nazionale)e del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica del Ministro dell'Istruzione e del merito , sia per ragioni istituzionali, sia perché comunque l'insegnamento della musica si inserisce nel quadro di tutte le altre discipline (non giova mai ridurre la giurisdizione delle cose musicali a una faccenda interna all'AFAM, con il risultato che le discipline musicali si isolano da tutto il resto).

l'insegnamento di uno strumento musicale e del canto

Per quanto riguarda l'insegnamento dello strumento musicale è necessario tenere conto che:

- **nel nido e nella scuola dell'infanzia, oltre che per le ragioni sopra esposte, si tratterebbe di un'anticipazione troppo precoce dell'insegnamento strumento, mentre nella fascia 0-6 è fondamentale promuovere la scoperta del mondo sonoro, lo sviluppo dell'attitudine musicale e del piacere di comunicare con i suoni**
- **nella scuola primaria, pensare di insegnare strumento musicale implicherebbe lezioni individuali e un aumento consistente del monte ore; indicata in questo modo la dicitura non offre un orientamento pedagogico chiaro, anzi rischierebbe di creare una maldestra anticipazione dello studio dello strumento; è sicuramente preferibile, potenziare l'educazione musicale di base come opportunità di formazione delle abilità musicali di base degli allievi (ritmiche, percettive, vocali ecc.); inoltre, per insegnare strumento, sarebbe necessario definire quali strumenti e indicare le relative e già esistenti classi di**
- **nella scuola secondaria di I grado esistono già le scuole ad indirizzo musicale e quindi sarebbe meglio POTENZIARE ciò che già esiste AMPLIANDO IL NUMERO DEGLI STRUMENTI STUDIATI**

Articolo 1

c) riservare l'accesso all'insegnamento dell'educazione musicale a soggetti in possesso dell'abilitazione alle classi di concorso A-030, A-055 e A-056 che superino un apposito concorso per titoli ed esami;

d) determinare le modalità di formazione in ambito musicale degli educatori di asilo nido e degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado già in ruolo;

ESISTONO ALTRE CLASSI DI CONCORSO MUSICALI CHE POTREBBERO ACCEDERE oltre a queste indicate e inserite nel D.M. di revisione delle classi di concorso per le discipline musicali

La fascia 0-6 e 6-11 necessita di operatori/operatrici musicali e docenti altamente formati rispetto alle specifiche caratteristiche evolutive e di apprendimento. Per evitare distorsioni nella formazione iniziale del personale dedicato, che comporterebbero l'inapplicabilità del progetto pedagogico di impiego della musica in senso educativo nei nidi, nelle scuole dell'infanzia e nella scuola primaria, è necessario chiarire con molta precisione questi punti,

PROPONIAMO di inserire l'individuazione dell'istituzione che provvederà alla loro formazione. La formazione dei docenti di musica, infatti, è a carico dei Conservatori e dei Dipartimenti di Musicologia e DAMS, mentre la formazione degli educatori di nido è realizzata dall'Università.

Inoltre, sarebbe opportuno, come scritto nel primo punto, valorizzare la dimensione interdisciplinare della pratica musicale trovando connessioni con le diverse attività curriculari.

A tal fine, l'azione di una figura professionale esperta di musica, formata dal Conservatorio e/o dall'Università, dovrebbe interagire non solo con le bambine e i bambini, ma, e soprattutto, con le figure educative presenti nella scuola.

e) equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione musicale agli insegnanti delle altre materie nel medesimo grado di istruzione; g) garantire il rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari dell'insegnamento dell'educazione musicale, nonché delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; h) prevedere forme di coinvolgimento di associazioni, di enti del Terzo settore, di università e di conservatori di musica pubblici nell'elaborazione delle attività curricolari e di eventuali attività extracurricolari di insegnamento musicale;	Se già formate, queste ultime potrebbero avvalersi di un supporto continuativo in servizio e di una supervisione del loro operato. In tal modo, la loro azione educativa sarebbe meglio distribuita ed integrata nella progettazione curricolare, soprattutto in quella fascia di età in cui l'apprendimento non si articola per discipline, ma per campi di esperienza. Proponiamo di CANCELLARE il comma e) lo stato giuridico dei docenti di musica E' GIA' EQUIPARATO. NON ESISTE DISCRIMINAZIONE ! Proponiamo di CANCELLARE il comma g) Esiste già una Legge sulla autonomia scolastica che garantisce tale diritto con il DPR 275 del 1999. Normare con una Legge ciò che è già normato in altra Legge è ridondante. Esiste già una legge ordinaria che prevede tale coinvolgimento ovvero il DL.vo N. 60/2017
--	--

i) prevedere, dopo un periodo massimo di cinque anni di sperimentazione, in alcuni istituti omogeneamente individuati nell'intero territorio nazionale, e all'esito di una positiva valutazione della stessa, la graduale estensione dell'insegnamento dell'educazione musicale a tutte le istituzioni scolastiche di cui alla presente legge.	Riteniamo che i finanziamenti non siano adeguati neanche per la sperimentazione prevista. Riteniamo non necessario sperimentare ciò che è ampiamente sperimentato nella prassi e nelle norme e attuate da centinaia di scuole.
--	--

CONSIDERAZIONI

Il Disegno di Legge ignora circa 20 anni di prassi e di norme che hanno già ampiamente sperimentato un curriculum verticale con indicazioni organizzative e programmatiche di efficace e sicura realizzabilità. Proporre nuove organizzazioni senza far riferimento alla normativa esistente, ampia e articolata, che andrebbe messa in linea ed adeguatamente finanziata è a nostro avviso una proposta miope che ignora la storia dell'educazione musicale in Italia e non aiuta la causa della presenza della musica con personale adeguatamente formato destinata a TUTTI gli studenti.

Chiediamo con convinzione che vengano invece supportati i dispositivi normativi già esistenti (DM8/2011, D,LVO. 13 aprile 2017 n. 60 e relativi decreti delegati, DPCM Piano triennale delle arti) e che si potenzino gli organici docenti inserendo il personale specializzato dove attualmente non è previsto ovvero nella scuola dell'infanzia e primaria. Chiediamo inoltre che venga inserita la storia della musica e la pratica attiva della musica nella scuola secondaria di secondo grado.